



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 06/06/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 23 maggio 2002, n. 197

Invalidi di guerra, per servizio e vittime civili di guerra, art. 57, comma 3°, Legge 23.12.78, n. 833, art. 1 D.L. 25.01.82, n. 16 convertito in legge 25.03.82, n. 98. Prestazioni sanitarie specifiche. Richiesta di pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974, n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 24 novembre 2000 n. 414;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 16, riceve dal Dirigente della struttura, la seguente relazione:

- l'art. 57 comma 3° della Legge 833/78 fa salve in favore degli invalidi di guerra, per servizio e vittime civili di guerra, le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche già erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti;

- tale disposto è stato confermato con il D.L. 30.12.79 n. 663 convertito nella legge 29.02.80 n. 33, e i relativi benefici sono stati fatti salvi dal D.L. 25.01.82, n. 16 convertito in legge 25.03.82 n. 98;

- il Ministero della Sanità con telegramma del 23.07.92, prot. n. 100/SCPS/3/11813 precisava che "a seguito parere espresso dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, comunicasi concedibilità ai invalidi guerra cure climatiche secondo modalità erogative vigenti atteso che stante assimilabilità dette cure ai cure preventive di cui all'art. 57, comma 3°, legge 833/78, deve ritenere soddisfatta condizione posta dall'art. 5, comma 70, legge 407/90 stop,";

- successivamente, il Ministero della Sanità, con nota del 02.12.94, prot. n. 100/SCPS/15.18303 in merito all'applicazione della disciplina di cui all'art. 57, comma 3°, della legge 833/78 precisava che l'entrata in vigore del D.L.vo n. 502/92 modificato ed integrato dal D.L.vo n. 517/93 non abrogava il disposto del citato art. 57 e che, pertanto, le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche dovevano essere garantite alle categorie di cui trattasi. Inoltre, testualmente precisava - "la puntualizzazione rivolta dalla norma alle prestazioni sanitarie, porta automaticamente ad escludere dalla erogabilità a carico del F.S.N. quelle prestazioni che, pur riconosciute in favore di dette categorie dai

preesistenti regolamenti degli Enti di provenienza non possono configurarsi come prestazioni sanitarie" - (es. contributo per buon mantenimento protesi, per usura indumenti, alberghiero in occasione delle cure termali etc.);

- premesso quanto sopra, continua la nota ministeriale: "si ritiene doveroso precisare che l'unico contributo economico erogabile si identifica in quello per le cure climatiche, quali cure preventive assimilabili sotto il profilo sanitario alle cure termali;

- da ultimo lo stesso Ministero della Sanità, con nota n. 100/SCPS/15.14302 del 27.10.95 ha fatto conoscere quanto segue: "con riguardo ai numerosi quesiti pervenuti, rilevato che i soggiorni terapeutici presentano la medesima natura e finalità delle cure climatiche e che la concessione del relativo contributo economico era ricompresa tra le prestazioni erogate dall'ex ONIG a favore degli invalidi di guerra e delle altre categorie assimilate di cui all'art. 57 della legge 833/78, si esprime l'avviso che tali contributi possano essere posti a carico dei F.S.N. nei casi già individuati dal regolamento del citato ex ONIG";

- premesso quanto sopra è pienamente operante la norma di cui al 3° comma dell'art. 57 della L. 833/78, per cui devono essere assicurate a tutti i soggetti appartenenti alle categorie indicate nel citato articolo, esclusivamente, le prestazioni sanitarie specifiche a suo tempo previste nel regolamento ex ONIG;

- pertanto, vanno riconfermati per l'anno 2000, in favore degli appartenenti delle categorie in oggetto le seguenti prestazioni sanitarie:

1. fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni ed affezioni pensionate;

2. contributo giornaliero, per soggiorno terapeutico e cure climatiche;

- già fruito presso il soppresso ONIG ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge 833/78 e già concesse nell'anno 2000 con delibera di G.R. n. 414 del 24.11.2000;

- va infine precisato che dette prestazioni debbano, in conseguenza di quanto sopra detto essere erogate a carico del F.S.N.;

- è opportuno prevedere che per l'anno in corso, così come in passato, che la competenza alle erogazioni delle prestazioni sanitarie resta attribuita alle AA.UU.SS.LL. così dette capofila e precisamente BA/4 - BR/1 - FG/3 - LE/1 e TA/1 e che la relativa spesa, aumentata del tasso inflattivo programmato per il 2001, comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, graverà sul bilancio della AUSL di residenza degli assistiti.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti creditorî potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio
Sig.ra Carmela Cavallo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

1. Di riconoscere in favore degli invalidi di guerra e per servizio e vittime civili di guerra, e di altre categorie previste dal 3° comma dell'art.57 della legge 833/78 ed a carico del F.S.N. per l'anno 2001 le prestazioni sanitarie erogate dal soppresso, ente ONIG, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti all'entrata in vigore della suddetta legge 833/78, e qui di seguito analiticamente vengono elencate:

- a) fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni ed affezioni pensionate erogabili esclusivamente da parte dei Presidi dipendenti dalle AA.USL competenti sotto la responsabilità del Dirigente Sanitario secondo la normativa in vigore;
- b) contributo giornaliero, per soggiorno terapeutico e cure climatiche, pari a Euro 32,10 al giorno (aggiornato al tasso di inflazione indicato dall'Istituto Nazionale di Statistica). Detto contributo, a norma delle disposizioni regolamentari dell'ex ONIG, può essere riconosciuto per un massimo di 21 (ventuno) giorni (art. 3 Circolare n. 1/73 Direzione Generale - ex ONIG - Roma);

2. per l'anno 2001 l'assistenza di cui al precedente punto 1 sarà erogata dalle AA.UU.SS.LL. cosiddette capofila e precisamente BA/4 - FG/3 - LE/1 - e dalle AA.UU.SS.LL. TA/1 e BR/1 rispettivamente per gli assistiti residenti nelle province corrispondenti le quali si avvarranno delle strutture e del personale ex ONIG e procederanno anche al rilascio delle certificazioni sanitarie di cui all'art. 37 della legge 10.01.1957 n. 3.

3. La fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni e delle affezioni pensionate e somministrazioni di medicinali extraprontuari, rimane a carico delle AA.UU.SS.LL. nel cui ambito territoriale risiede gli assistiti interessati.

4. Di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lett. H della L.R. n. 13 del 12.04.94.

5. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15.05.97 n. 127.

Il Dirigente Responsabile di Settore

